

N° R.G. 1441/11 LAV.

N° SENT/D.I. 160/12 LAV.

N° CRON. 1381/12

SENTENZA N. /2012 LAV



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del lavoro,
dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio 1441/2011 R.G.L. promosso

da

██████████, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ferdinando
Perone, Andrea Bordone e Paolo Perucco, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Varese via Robbioni 39, in forza di
procura in calce al ricorso

- RICORRENTE

contro

██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in ██████████

██████████ giusta delega a margine della memoria di costituzione

CONVENUTA

CONCLUSIONI: Come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso [REDACTED] già dipendente della convenuta dal 9.10.1981 chiedeva che il Giudice del Lavoro di Busto Arsizio dichiarasse l'illegittimità del licenziamento intimatogli in data 2.12.2009 dalla convenuta e la condannasse al risarcimento danno.

La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domande di parte ricorrente.

All'udienza del 19.3.2012, all'esito della discussione, il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In occasione di visita medica straordinaria del 23 novembre 2009 il medico del lavoro dotto Renato Gaiazzi ritenne il lavoratore "non idoneo alla mansione" (doc. 1).

In data 30.11.2009 il ricorrente ricorreva contro il giudizio del medico aziendale presso la A.S.L. competente. (doc.2).

In base al giudizio del medico aziendale la convenuta irrogava il licenziamento, senza attendere il decorso del termine di legge per il ricorso all'organo di vigilanza.

Il datore di lavoro ha giustificato il licenziamento irrogato con riferimento alla "*sopravvenuta totale infermità che genera una completa impossibilità della prestazione.*" (doc. n. 3 ric.).

Il parere espresso dalla adita commissione sanitaria confutava il precedente giudizio del medico aziendale, sancendo l'idoneità del ricorrente alla mansione di tecnico radio installazioni-manutenzione con le seguenti limitazioni: 1) movimentazione

manuale dei carichi massimo 15 kg. 2) evitare i movimenti ripetuti e continuativi di flesso estensione delle ginocchia” (doc. 4-5)

Alla luce del suddetto giudizio di idoneità condizionata il ricorrente avrebbe potuto continuare a svolgere utilmente le mansioni di competenza, se non già nel settore impianti, tralicci e ponti radio, di sicuro nel settore allarmi che si occupa di installazioni e manutenzione in abitazioni private o presso edifici industriali.

Il licenziamento in discussione appare viziato anzitutto per manifesta violazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, che postulano l'obbligo per ciascuna delle parti del rapporto negoziale di improntare la propria condotta all'osservanza del dovere di reciproca lealtà, sia al momento della formazione del contratto che nelle fasi di successiva attuazione, al punto che è sempre configurabile *“un ipotesi di licenziamento ingiustificato ... allorquando il datore di lavoro eserciti la potestà di recesso violando il principio di buona fede, che presiede all'esecuzione dei contratti, ponendo in essere un comportamento pretestuoso ... ovvero irrispettoso delle regole procedurali che assicurano la correttezza l'esercizio di tali diritti”* (Cass.1.6.2005 n.11691 e App. Roma, Sez. 1, 19/11/2007). In particolare, è stato affermato *“che non è conforme a buona fede e correttezza il comportamento del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore immediatamente dopo l'accertamento di inidoneità*

senza attendere che trascorresse il termine per impugnare il giudizio innanzi all'organo di vigilanza" (App. Bari, 15/07/2003).

Non solo il licenziamento in oggetto fu intimato prima del decorso del termine di impugnativa del giudizio di inidoneità, ma fu adottato in pendenza del ricorso all'organo di vigilanza, ricorso presentato tempestivamente dal lavoratore, e confermato a dispetto della sostanziale modifica del giudizio originario, tra l'altro intervenuta e notificata all'azienda prima dello spirare dei trenta giorni per l'impugnativa.

La ragione giustificatrice del licenziamento, che si rammenta essere la *“sopravvenuta totale infermità che genera una completa impossibilità della prestazione.”* è risultata insussistente e conseguentemente il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo.

La tutela applicabile al caso in esame è quella reale. Era onere della convenuta dimostrare l'insussistenza del requisito dimensionale (Cass S.U. n.141/2006).

Nell'ambito della tutela reale, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, segue la condanna della convenuta alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una indennità pari alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali

e previdenziali relativi al medesimo periodo, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Sulla somma suddetta sono dovuti interessi legali e rivalutazione dal dì del licenziamento al saldo.

Dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno andrà detratto quanto eventualmente percepito dal ricorrente in forza di altro rapporto di lavoro instaurato dopo il licenziamento.

Le spese di lite seguono la soccombenza: parte convenuta dovrà rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 cpc.

P.Q.M.

Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente con lettera in data 2-12-2009 e conseguentemente dispone l'immediata reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro o in altro equivalente compatibile con le condizioni di salute del ricorrente;

condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente commisurato alla retribuzione globale di fatto inerente al periodo compreso fra il licenziamento e quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, detratto l'aliunde perceptum e al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;

Condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle
spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000, oltre
accessori con distrazione in favore dei procuratori assistati.

Sentenza esecutiva.

Motivazione entro 30 gg.

Busto Arsizio, 19.3.2012

Il Giudice del lavoro

dott.ssa Franca Molinari

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maddalena MOLINARI

SENTENZA DEPOSITATA IL 2/04/12

SENTENZA PUBBLICATA IL 3 APR. 2012

COMUNICATO DISPOSITIVO A NORMA

DELL'ART. 133 C.P.C. IL 3 APR. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maddalena MOLINARI